



Città di Misterbianco

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 104 DEL 15/12/2025

Proposta n. 101 del 26/11/2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MISTERBIANCO AL 31/12/2024 AI FINI DEL CENSIMENTO E DELLA REVISIONE PERIODICA (ART. 17 D.L. N. 90/2014 E D.LGS. N. 175/2016)

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, alla seduta pubblica di inizio, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale	X		
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale		X	
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale		X	
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale		X	
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale		X	
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA ROSELLA	Consigliere Comunale		X	
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale	X		
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale		X	
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
MASCALI DAVIDE	Consigliere Comunale		X	
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale	X		
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale		X	
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
RAPISARDA ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
CARUSO PIERA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale	X		
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale	X		
DI MAURO MARIO	Consigliere Comunale	X		
PATTI LUCREZIA	Consigliere Comunale	X		
LOMBARDO FILIPPO	Consigliere Comunale		X	
TOTALE 15 9				

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano la Sig.ra Vinciguerra A.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Il Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Piana.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.E.E.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Privitera M., Guarnaccia E.C. e Di Mauro M.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ferro, Responsabile del I Settore “Affari Generali ed Istituzionali”, unitamente al Dott. Giuseppe Santonocito, Responsabile del Procedimento e del Servizio “Rapporti con le Società Partecipate”, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportino l’obbligo di astensione a norma della L.R. 7/2019, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo, sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO che il comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove occorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO il comma 2 dell’articolo 20 il quale disciplina le ipotesi in cui l’ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell’art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.”;*

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Misterbianco, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Misterbianco anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l’Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all’art. 24 comma 1;

RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di Misterbianco ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n.175/2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 6.09.2017;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 19.12.2024, avente ad oggetto “Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2023 ai fini del censimento e della revisione periodica (art. 17 d.l. n. 90/2014 e d.lgs. n. 175/2016”;

VISTI gli appositi *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e art. 17 d.l. n. 90/2014)”* elaborati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P., condivisi con la Corte dei Conti, con cui vengono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle specifiche norme per la redazione del presente provvedimento e dei suoi allegati, nonché per la trasmissione delle informazioni in essi contenuti, in funzione delle successive attività di monitoraggio da parte della stessa Struttura per il tramite esclusivo dell'applicativo *“Partecipazioni”* del Dipartimento del Tesoro;

DATO ATTO, altresì, che, attraverso l'applicativo, sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 90/2014;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i;

TENUTO CONTO di quanto riportato nella deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Municipale) n. 138 del 23.09.2021, con cui, ai fini del trattamento, in funzione della presente deliberazione, della casistica riguardante le società in liquidazione, si è preso atto della sentenza del C.G.A. n° 776 del 06/08/2021, che al punto 11.8 ha così statuito:

- *Sicché, durante la fase liquidatoria, il socio pubblico, così come il socio privato, non può recedere dal contratto di società, con le conseguenze che ciò comporta sull'effettiva dismissione della partecipazione societaria, e quindi sul piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016.*
- *L'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, imponente la razionalizzazione periodica, prescrive che, fermo restando quanto disposto dal citato articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti indicati al comma 2, un piano di riassetto, anche in questo caso finalizzato alla “razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.*
- *Entrambe le suddette norme, che si inquadrano nell'ambito della finalità di razionalizzare in funzione di una maggiore efficienza e di una riduzione dei costi la partecipazione di enti pubblici in società di diritto privato, si riferiscono all'alienazione delle partecipazioni o alla “razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” (art. 20), con una formulazione che pone come obiettivo finale (non intermedio) la messa in liquidazione della società, come si evince anche dall'equiparazione di detta situazione con la stessa cessione.*
- *Sicché non si ricava dal d.lgs. n. 175 del 2016 alcuna sollecitazione ad intervenire con un atto di recesso a fronte della già avvenuta messa in liquidazione della società, che anzi costituisce un obiettivo finale della razionalizzazione.*

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla *“Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2023 ai fini del censimento e della revisione periodica (art. 17 d.l. n. 90/2014 e d.lgs. n. 175/2016”* con allegate le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni, le schede di rilevazione per la revisione periodica e le schede di rilevazione per

la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 19.12.2024;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Misterbianco non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTA l'allegata *"Relazione relativa alla ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2024 ai fini del censimento e della revisione periodica (art. 17 d.l. n. 90/2014 e d.lgs. n. 175/2016)"*;

ACCERTATO che a seguito del processo di revisione il Comune di Misterbianco detiene, con riferimento al 31/12/2024, le seguenti partecipazioni:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO DI ATTIVITÀ	NOTE
CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO - CONSORZIO TRA ENTI LOCALI	93157710877	5,00 %	Attiva	Trattasi di consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000.
S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	05103780879	6,48 %	Attiva	
SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A.	04201250877	1,804 %	Attiva	
MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	03762580821	0,071%	Attiva	Il Comune di Misterbianco ha già esercitato il diritto di recesso dalla società e si è ancora in attesa della liquidazione della quota, così come si evince dalla nota della società introitata al prot. n. 72014/2024.
ETNAMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	03693050878	86,95 %	Sottoposta a procedura concorsuale (Fallimento)	Con verbale di assemblea Rep. N. 8596, Racc. n. 5772 del 19/03/2019, tutti i soci hanno deliberato lo scioglimento della società, ponendola in liquidazione. Società sottoposta a procedura concorsuale (Fallimento), Sent. n. 32/2020 del Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare - pubblicata il 27/02/2020 - Rep. n. 20039/2020 del 27/02/2020.
SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	04028260877	1,163 %	In liquidazione	Società d'Ambito posta in liquidazione a seguito dell'emanazione della L.R. n. 9/2010.
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI) CATANIA	93217970875	4,39%	Attiva	Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11/8/2015 n. 19 nella forma prevista dall'art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTO che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), occorre procedere all'approvazione della revisione periodica riguardante le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2024;

RITENUTO il presente provvedimento di competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 32 della L.r. 48/91 e s.m.i.;

VISTO l'art. 239 comma 1, lettera b del d.lgs. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere dell'Organo di Revisione;

VISTI lo Statuto comunale, il Regolamento comunale di contabilità, il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il d.lgs. 175/2016, il D.L. 90/2014 e l'O.R.EE.LL. Sicilia;

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte, di:

APPROVARE la cognizione di tutte le partecipazioni, dirette e/o indirette, possedute dal Comune di Misterbianco alla data del 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016., n. 175 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, come individuate nella *"Relazione relativa alla cognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2024 ai fini del censimento e della revisione periodica"*, con allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e che di seguito si riassumono:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO - CONSORZIO TRA ENTI LOCALI	93157710877	5,00 %	Partecipazione da mantenere senza interventi	Trattasi di consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000.
S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	05103780879	6,48 %	Partecipazione da mantenere senza interventi	
SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A.	04201250877	1,804 %	Partecipazione da mantenere senza interventi	
MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	03762580821	0,071%	Partecipazioni poste in liquidazione, soggette a procedure concorsuali o per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione	Il Comune di Misterbianco ha già esercitato il diritto di recesso dalla società e si è ancora in attesa della liquidazione della quota, così come si evince dalla nota della società introitata al prot. n. 72014/2024.
ETNAMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	03693050878	86,95 %	Partecipazioni poste in liquidazione, soggette a procedure concorsuali o per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione	Con verbale di assemblea Rep. N. 8596, Racc. n. 5772 del 19/03/2019, tutti i soci hanno deliberato lo scioglimento della società, ponendola in liquidazione. Società sottoposta a procedura concorsuale (Fallimento), Sent. n. 32/2020 del Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare - pubblicata il 27/02/2020 - Rep. n. 20039/2020 del 27/02/2020.
SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	04028260877	1,163 %	Partecipazioni poste in liquidazione, soggette a procedure concorsuali o per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione	Società d'Ambito posta in liquidazione a seguito dell'emanazione della L.R. n. 9/2010.

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI) CATANIA	93217970875	4,39%	Partecipazione da mantenere senza interventi	Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11/8/2015 n. 19 nella forma prevista dall'art. 31 del D.Lgs. 267/2000.
---	-------------	-------	--	---

DARE ATTO che:

è ancora in corso la procedura di recesso dalla società MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, come si evince dalla corrispondenza con la società;

la ETNAMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, per la quale nel 2019 era stato deliberato lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente, è soggetta a procedura concorsuale (Fallimento);

è ancora in corso la procedura di liquidazione della società SIMETO AMBIENTE SPA in liquidazione;

non vi sono altre partecipazioni da alienare, né da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione;

DARE ATTO, inoltre, che le partecipazioni detenute direttamente dall'Ente che verranno mantenute, senza interventi di razionalizzazione, riguardano le seguenti società:

- Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo;
- S.R.R. Catania Area Metropolitana - Società consortile per azioni;
- S.I.E. SpA;
- Assemblea Territoriale Idrica.

4. DARE ATTO, altresì, che, sempre ai fini ricognitivi della presente deliberazione, questo Ente non ha alcun rappresentante presso organi di governo, società ed Enti.

5. DARE MANDATO all'Amministrazione e agli Uffici preposti, per le rispettive competenze, di procedere nelle attività conseguenti la presente deliberazione, intesa quale provvedimento avente carattere di indirizzo;

6. DARE MANDATO all'Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

7. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio *on line*, anche nell'apposita sezione istituzionale *"Amministrazione Trasparente"* dell'Ente.

8. RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di permettere agli uffici di porre in essere tempestivamente le attività susseguenti.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Giuseppe Santonocito

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile del Settore
Salvatore Ferro / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

dott.ssa Rosaria Di Mulo
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

Il presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del **punto n° 5 dell'O.d.G.** ordinario riguardante la proposta consiliare n. 101 del 26/11/2025: **“Riconoscimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2024 ai fini del censimento e della revisione periodica (Art. 17 d.l. n. 90/214 e d.lgs. n. 175/2016)”**. Segnala la presenza in aula del responsabile del I Settore “Affari Generali ed Istituzionali”, dott. Salvatore Ferro, disponibile ad illustrare la proposta di deliberazione.

Alle ore 18:54 entrano i consiglieri Caruso C.M. e Lombardo F., per cui i consiglieri presenti in aula sono n° 17.

Il dott. Ferro: “Grazie presidente, come ogni anno, ci troviamo di fronte a questa proposta di deliberazione per il Consiglio comunale, in quanto è l’organo che ne ha la competenza, che mira a deliberare la riconoscimento delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dall’Ente al 31/12 dell’anno precedente, quindi, in questo caso, al 31.12.2024, al fine di censire queste società e attuare una revisione al fine di una loro razionalizzazione, qualora ne ricorrono i presupposti. Quindi, facendo la riconoscimento di dette partecipazioni del Comune di Misterbianco, è emerso, come lo scorso anno, che il Comune è partecipe e, quindi, presente negli assetti societari, del Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo con una quota di partecipazione del 5%. Detto ente è costituito sotto forma di consorzio ai sensi dell’art. 31 del TUEL e si occupa di gestire i beni sottratti alla criminalità organizzata. Poi, abbiamo la S.R.R. Catania area metropolitana, della quale deteniamo il 6,48%. Abbiamo una partecipazione, anche, nella SIE Servizi Idrici Etnei per l’1,804%. È da dire che la SIE, adesso, si occupa del servizio idrico del Comune di Misterbianco; infatti, dal 10 febbraio ha acquisito la gestione dell’acquedotto comunale. Abbiamo, anche, la società consorziale Mercati Agroalimentari Sicilia, con una quota irrisoria dello 0,071%; in questo caso c’è da ricordare che il Comune di Misterbianco ha già esercitato il diritto di recesso da questa società, in quanto si è ritenuto che detta società non rispecchiasse i fini istituzionali di questo Ente ed è in corso il procedimento per l’annotazione del recesso presso il registro delle imprese della Camera di commercio, in quanto, proprio perché il MAS non ha ancora provveduto a far recedere dalla compagine sociale il Comune di Misterbianco, stiamo provando ad annotare il recesso presso il registro delle imprese, almeno questa è l’unica cosa che possiamo fare come atto unilaterale. A seguire abbiamo la società Etnambiente, della quale deteniamo l’86,95%; di questa società si era chiesto lo scioglimento e la liquidazione già nel 2019, ma, con sentenza del Tribunale di Catania del 2020, detta società è stata sottoposta a procedure concorsuali, ovvero a una procedura di fallimento, che è ancora in itinere. Ancora, abbiamo la Simeto Ambiente in liquidazione con l’1,163%, una società d’ambito posta in liquidazione a seguito dell’emanazione di una legge regionale, la numero 9 del 2010. Siamo presenti nell’assetto dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, con il 4,39%; anche questa è una società istituita sotto forma di consorzio, quindi, nella forma prevista dall’art. 31 del TUEL e c’è da ricordare che l’ATI è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi al Consorzio ATO Acque di Catania. Quindi, a seguito di questo censimento, abbiamo attuato, poi, una riconoscimento, appunto, di queste partecipazioni al fine di vedere quelle per cui abbiamo un piano di razionalizzazione in corso e, quindi, che dobbiamo dismettere e quelle che, invece, il Comune intende mantenere, perché è la legge che ci impone di mantenerle in quanto si tratta di società di scopo. Quindi, tra le società da mantenere senza interventi, abbiamo il Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo, l’SRR Catania, infatti, che si occupa del servizio di gestione integrata dei rifiuti a seguito della soppressione dell’ATO; abbiamo, poi, la società Servizi Idrici Etnei, che, come ho detto, è il gestore del servizio idrico del Comune di Misterbianco dal 10 febbraio e l’ATI Catania, anche questa definita Consorzio di scopo ai sensi dell’art. 31. Poi, invece, abbiamo delle società, tre società nello specifico, che sono state poste in liquidazione oppure sono soggette a procedure concorsuali o per le quali già nei precedenti piani di razionalizzazione al 31 dicembre degli anni passati, è stata indicata una misura di razionalizzazione e, fra questi, abbiamo i Mercati Agroalimentari Sicilia per i quali sia nel 2012 che nel 2015 il Consiglio comunale si era espresso in favore di una loro dismissione, per cui, non essendo andate a buon fine le procedure di vendita sul mercato delle quote azionarie, si è chiesto al presidente del Consiglio di Amministrazione del MAS il recesso di detta società, sia con determina del responsabile del settore di allora, sia con diverse note del Sindaco. Le ultime interlocuzioni dal MAS ci dicono che sono in fase di riassetto finanziario e che, pertanto, allo stato attuale non sono nelle condizioni di poter liquidare finché non chiudono quel procedimento; quindi, avendo avuto anche interlocuzioni con dei tecnici, abbiamo pensato che l’unica azione che possiamo porre in atto, in questo momento, è, appunto, l’annotazione di recesso nel registro delle imprese in attesa che il MAS possa cancellare il Comune dall’assetto societario e liquidare le relative quote. La società Etnambiente, come detto, è interessata dalla procedura concorsuale, ma, in ogni caso, era già stato deliberato lo scioglimento, quindi, nelle more che si definisca questa procedura, risultiamo ancora tra i soci, dopodiché si dovrebbe sciogliere, quindi, non dobbiamo attuare alcuna razionalizzazione. Per la Simeto Ambiente la stessa cosa, è stata messa

in liquidazione a seguito della L.R. n. 9/2010, quindi, anche in questo caso, non si identifica una nuova procedura di razionalizzazione, ma si continua nella procedura già deliberata nelle scorse delibere consiliari. Sostanzialmente, questo piano di ricognizione, con la relazione allegata, è pressoché identica a quella dello scorso anno. L'unica differenza è quella dell'ATO Acque di Catania, che, come detto, da luglio 2024, è stata assorbita nell'ATI di Catania”.

Il consigliere Privitera, presidente della I commissione affari generali: “Grazie presidente, un saluto ai colleghi consiglieri, assessori, funzionari e agli ospiti presenti in aula e a casa. Presidente, io leggo la relazione della I commissione, anche se già il dottor Ferro, che ringrazio, ha già specificato tutto. La relazione sulla partecipazione pubblica ai fini del censimento ed alla revisione periodica che ci è stata presentata dal Settore *Affari Generali ed Istituzionali*, nella quale si cristallizza la situazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31.12.2024, evidenza che questo Ente partecipa nell'assetto societario di sette società o consorzi, di queste la società Etnambiente risulta interessata a procedura concorsuale di fallimento, la Simeto Ambiente è stata posta in liquidazione a seguito dell'emanazione della legge regionale 9/2010, mentre per il MAS è già stato esercitato il diritto al recesso, ma si è, ancora, in attesa che le relative quote vengano liquidate. Ne consegue che le partecipazioni che questo Ente intende mantenere, anche a seguito della revisione effettuata, sono quelle relative a: Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo, SRR Catania area metropolitana, Servizi Idrici Etnei e Assemblea Territoriale Idrica Catania. Da sottolineare che, a differenza di quanto deliberato lo scorso anno, tra le partecipazioni del Comune di Misterbianco non figura più il Consorzio d'Ambito territoriale ottimale ATO2 Catania Acque, in quanto dal 31 luglio 2024 è stato dichiarato estinto. Presidente, la commissione, dopo il parere dei Revisori dei Conti, vota favorevole il bilancio delle partecipate. Ringrazio tutta la I commissione, di cui ho l'onore di presiedere, grazie”.

Il presidente, non essendoci ulteriori interventi, sottopone a votazione, in modalità telematica, la proposta di deliberazione, la quale ottiene n° 15 voti favorevoli (*Calogero E.M., Ceglie L., Vinciguerra A., Santangelo C., Bonaccorso E.V., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Caruso P., Nicotra F.G., Privitera M., Di Mauro M. e Patti L.*) e n° 02 astenuti (*Caruso C.M. e Lombardo F.*). A chiusura della votazione, dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Il presidente sottopone, quindi, a votazione, per alzata di mano, anche, la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 15 voti favorevoli (*Calogero E.M., Ceglie L., Vinciguerra A., Santangelo C., Bonaccorso E.V., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Caruso P., Nicotra F.G., Privitera M., Di Mauro M. e Patti L.*) e n° 02 astenuti (*Caruso C.M. e Lombardo F.*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l'esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n° 101 del 26.11.2025: “Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2024 ai fini del censimento e della revisione periodica (Art. 17 d.l. n. 90/214 e d.lgs. n. 175/2016)”;

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione consiliare n° 101 del 26.11.2025: “Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2024 ai fini del censimento e della revisione periodica (Art. 17 d.l. n. 90/214 e d.lgs. n. 175/2016)”.

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

IL VICE SEGRETARIO
 GENERALE
 dott. Giuseppe Piana

Il Consigliere Anziano
 Vinciguerra Annalisa

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Ceglie Lorenzo